



COMMERCIAL UNION

Previdenza

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA

ASSICURAZIONI IN FORMA DI:

- TEMPORANEA CASO MORTE
- CAPITALE DIFFERITO
- RENDITA VITALIZIA

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE

distribuito da



SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

parte I

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO parte III

I TERMINI PIÙ USATI parte IV

ASPETTI LEGALI E FISCALI parte VI

1. ASSICURAZIONE IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE

NOTA INFORMATIVA pag. 2

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI pag. 6

NORME CONTRATTUALI pag. 10

1.1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 10

Assicurazione Temporanea Caso Morte a Capitale
ed a Premio Annuo Costanti

– maschio/femmina non fumatore (Tariffa 80AF)

– maschio/femmina fumatore (Tariffa 80AS)

1.2 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO pag. 14

1.3 ALLEGATO A) pag. 17

Elenco delle professioni e degli sport amatoriali e/o
professionali dell'Assicurato

2. ASSICURAZIONE IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO

NOTA INFORMATIVA pag. 20

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO pag. 25

NORME CONTRATTUALI pag. 27

2.1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 27

Assicurazione di Capitale Differito con Controassicurazione
e con Rivalutazione Annuo del Capitale
a Premio Annuo Costante (Tariffa 22CS)

2.2 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE pag. 31

3. ASSICURAZIONE IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA

NOTA INFORMATIVA pag. 34

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI pag. 40

NORME CONTRATTUALI pag. 43

3.1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 43

Assicurazione di Rendita Vitalizia con Controassicurazione
e con Rivalutazione Annuo della Rendita

– a Premio Annuo Costante (Tariffa 29CS)

– a Premio Annuo Rivalutabile (Tariffa 29RS)

3.2	CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE IN CASO DI PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA 29CS)	pag.	48
3.3	CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE IN CASO DI PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TARIFFA 29RS)	pag.	49
4. CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE			
<hr/>			
	NOTA INFORMATIVA	pag.	52
	PROGETTI ESEMPLIFICATIVI	pag.	58
	NORME CONTRATTUALI	pag.	60
4.1	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Contratto di Capitalizzazione con rivalutazione annua del capitale a premi unici ricorrenti (Tariffa 51CS)	pag.	60
4.2	CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag.	64
5. REGOLAMENTO DEL FONDO GESTINTESA			pag. 66
<hr/>			
6. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ			pag. 68
<hr/>			

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a: COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A.

Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. - V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. - V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 - e-mail privacy_vita@avivaitalia.it.

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'area industriale assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la *Proposta - Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto, e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, nel quale è indicato il numero definitivo del Contratto a cui dovrà sempre far riferimento.

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Norme Contrattuali che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto e Le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di conoscere lo sviluppo delle prestazioni e, ove presenti, i valori di riscatto e di riduzione (questi ultimi non previsti per le Tariffe a premio unico e per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte).
- le **NORME CONTRATTUALI**, si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto.
- il **REGOLAMENTO DEL FONDO**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Speciale del Fondo GESTINTESA ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Speciale è l'insieme delle attività che la Società gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti con i contratti di tipo rivalutabile. È gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo;

I TERMINI PIÙ USATI

Società è la Compagnia di Assicurazioni – Commercial Union Previdenza S.p.A. – con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato BIPIELLE PREVIDENZA ASSICURATIVA S.r.l. che si avvale dei Promotori Finanziari di BIPIELLE.NET tramite i quali è stipulato il Contratto;

Contratto insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato, la Lettera Contrattuale di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato è il documento con il quale si dà corso all'Assicurazione;

Contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione;

Beneficiario è la persona fisica o giuridica cui spetta il pagamento della prestazione assicurata;

Durata è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate;

Recesso diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto;

Rendimento Annuo rendimento della "Gestione Forme Individuali GEFIN" in base al quale ad ogni ricorrenza annuale viene calcolata la misura della rivalutazione della prestazione assicurata;

Rendimento Minimo Garantito garanzia di rendimento minimo prestata ad ogni ricorrenza annuale dalla Società. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata al Contratto;

Prestazione a scadenza importo corrisposto dalla Società, al Beneficiario, alla scadenza del Contratto;

Carenza intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto, indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma e la piena efficacia della Garanzia Assicurativa stessa (solo per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte);

Controassicurazione è una garanzia che, per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito e di Rendita Vitalizia Differita, in caso di morte dell'Assicurato, permette la restituzione ai Beneficiari designati della somma dei premi versati rivalutati;

Sospensione è la facoltà data al Contraente di sospendere il pagamento dei premi per un periodo massimo di dodici mesi, pur mantenendo in vita il Contratto;

Riduzione per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, di Rendita Vitalizia Differita e per il Contratto di Capitalizzazione è la facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di interrompere il pagamento dei premi pur mantenendo in vita l'Assicurazione per un importo ridotto, calcolato in base ai premi versati fino a quel momento. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la facoltà di riduzione;

Riattivazione è la facoltà offerta al Contraente, di riprendere il pagamento dei premi, maggiorati degli interessi moratori nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso; tale facoltà è possibile esercitarla entro dodici mesi dalla prima rata di premio non pagata per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito e di Rendita Vitalizia Differita, entro ventiquattro mesi per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte ed entro sei mesi per il Contratto di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti;

Riscatto è il diritto del Contraente, di interrompere anticipatamente il Contratto e riscuotere una somma calcolata in base ai premi versati fino a quel momento. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la facoltà di riscatto;

Prestito è l'opportunità offerta al Contraente di ricevere dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato, un'anticipazione in denaro. Al momento della concessione del prestito la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la concessione di prestiti;

Opzione è la facoltà offerta al Contraente di scegliere, entro tre mesi prima della scadenza del Contratto, la corresponsione, di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile in alternativa al capitale a scadenza; tale facoltà non è prevista per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte;

Differimento è il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto ed il momento in cui la prestazione sarà percepita, ed è relativo alle Assicurazioni in forma di Capitale Differito e di Rendita Vitalizia Differita;

Differimento automatico alla scadenza è la facoltà offerta al Contraente di prorogare la scadenza naturale del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale maturato. E' relativa al solo Contratto di Capitalizzazione.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi infatti non sono soggetti, ai sensi del Codice Civile, a pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile), fatte salve specifiche disposizioni di Legge; le somme pagate in caso di morte dell'Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

In base al D.LGS. n° 47 del 18 Febbraio 2000 con il presente Contratto è possibile avere un risparmio fiscale sui premi versati per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte. A questo fine viene inviato dalla Società un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

CAPITALE DIFFERITO

NORME CONTRATTUALI

2.1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato, rivalutato come indicato all'Art. 11 "RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE" che segue, derivante dal versamento da parte del Contraente di un premio annuo costante dei quali il primo dovuto alla data di conclusione del contratto e gli altri ai successivi anniversari dello stesso.

ART. 2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Norme Contrattuali firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le Norme di Legge.

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 4 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente – unitamente all'Assicurato se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo – o la prima rata di premio in caso di frazionamento del premio -.

ART. 5 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia

al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

La Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, provvederà a rimborsare al Contraente il versamento effettuato.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Previdenza S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.*

ART. 7 RISCHIO DI MORTE

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell'Assicurato causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto;
- stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- esercizio di una delle professioni, sport amatoriali e/o professionali di cui allegato A).

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base dell'età dell'Assicurato e degli obiettivi che intende perseguire.

La durata del presente Contratto varia da un minimo di 2 anni ad un massimo di 40 anni.

ART. 9 LIMITI DI ETÀ

L'Assicurato, al momento della stipula del Contratto, deve avere un'età non superiore a 75 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 85 anni.

ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo anticipato costante, per tutta la durata contrattuale e comunque fino alla scadenza del Contratto.

L'importo minimo del premio è pari a Euro 600,00. Il primo premio annuo - o la prima rata di premio - deve essere corrisposta alla data di conclusione del Contratto. I premi possono essere corrisposti in un'unica soluzione annuale o con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile.

In questo caso l'interesse di frazionamento da corrispondere è pari:

- per la rateazione semestrale: 2% del premio annuo;
- per la rateazione trimestrale: 3% del premio annuo;
- per la rateazione mensile: 4% del premio annuo.

Il Contraente può effettuare il pagamento del premio annuo costante scegliendo tra:

- assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine di Commercial Union Previdenza S.p.A.;
- bonifico bancario a favore di Bipielle Previdenza Assicurativa S.r.l. - Soggetto Incaricato - nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza contrattuale.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale verrà liquidato un importo uguale al premio annuo iniziale, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo (Controassicurazione), e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

ART. 13 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il Contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'Art. 15 "RIDUZIONE" che segue.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 14 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il Contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espresa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

In caso di riattivazione, il Contratto entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

La riattivazione del Contratto, sospeso per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le pre-

stazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contratto non può essere riattivato.

ART. 15 RIDUZIONE

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, od almeno 2 annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a 5 anni, il Contratto resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, e il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

In caso di morte dell'Assicurato entro la scadenza contrattuale, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Una volta ridotto il Contratto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 16 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni, il Contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza contrattuale.

Il tasso annuo di sconto è del 3,8%, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, e del 4,4% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a 5.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione.

ART. 17 PRESTITI

La Società, su richiesta scritta del Contraente e a condizione che siano state pagate almeno 3 annualità di premio, consente la concessione di prestiti per un importo massimo pari al valore di riscatto maturato sul contratto definito all'Art. 15 "RISCATTO" che precede.

La condizione necessaria che permette la concessione dei prestiti da parte della Società è che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi.

ART. 18 DECESSO DEL CONTRAENTE

(solo se il Contraente è persona fisica diversa dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo e in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 16 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autentica sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autentica sostituti-**

va dell'atto notorio in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo punto 6 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

ART. 19 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi tre mesi prima della scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, cioè pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente vitalizia, finché l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione e di variazione contrattuale richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione e di variazione contrattuale devono essere richie-

ste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 21 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

ART. 22 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 23 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico punto 6 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ".

ART. 24 IMPOSTE

Le imposte presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente, dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le norme di Legge vigenti.

ART. 25 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2.2 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento GESTINTESA, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A - MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito (beneficio finanziario), diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata, e scontando tale differenza allo stesso tasso tecnico.

B - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede l'anniversario suddetto.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata contrattuale;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

**REGOLAMENTO
DEL FONDO
GESTINTESA**

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE GESTINTESA

- 1) Viene attuata una speciale formula di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Previdenza S.p.A. con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/'87 ed eventuali successive disposizioni.
Essa viene contraddistinta con il nome di "Gestione Speciale GESTINTESA" ed indicata di seguito in forma più abbreviata con la sigla GESTINTESA.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo GESTINTESA.
- 2) La gestione del GESTINTESA è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/2/1998 art. 161, la quale attesta la rispondenza del GESTINTESA al presente Regolamento.
In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GESTINTESA, il rendimento annuo del GESTINTESA, quale descritto al punto 4) che segue e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.
- 3) L'esercizio del GESTINTESA da sottoporre a verifica contabile decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell'anno medesimo.
- 4) Il rendimento annuo del GESTINTESA per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del GESTINTESA di competenza di quell'esercizio, al valore medio degli investimenti del GESTINTESA stesso.
Per risultato finanziario del GESTINTESA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GESTINTESA – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GESTINTESA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GESTINTESA per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio degli investimenti del GESTINTESA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GESTINTESA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinato in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento annuo del GESTINTESA.
- 5) La Società si riserva di apportare al punto 4) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

**PAGAMENTI
DELLA SOCIETÀ**

PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva alla Direzione della Società oppure al Soggetto Incaricato.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N..

La documentazione che segue è strettamente necessaria nel caso di Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte, mentre in tutti gli altri casi tale documentazione dovrà essere fornita solo su esplicita richiesta della Società:

- certificato medico indicante la causa del decesso;
 - copia integrale della cartella clinica;
- Tale documentazione viene richiesta per completare l'istruttoria contrattuale, escluso qualsiasi impegno, allo stato, di liquidazione della prestazione assicurata.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi della capacità di agire, sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dal Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;

IN CASO DI RICHIESTA DI OPZIONE IN RENDITA

(relativamente alle categorie di contratti che ne prevedono la possibilità):

- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della ri-

chiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato.

IN CASO DI RICHIESTA DI PRESTITO

(relativamente alle categorie di contratti che ne prevedono la possibilità):

- la condizione necessaria che permette la concessione dei prestiti da parte della Società è che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi;
- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di prestito venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - indicazione dell'importo del prestito – che potrà essere al massimo pari al valore di riscatto -;
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di prestito da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.



Commercial Union Previdenza S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17820 del 04/08/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/1988) – R.E.A. di Milano n. 1573727 – Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08745960156 – Partita IVA 12648740152
La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO

